DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2005

concernente la proroga del riconoscimento limitato del «RINAVE — Registro Internacional Naval, SA»

[notificata con il numero C(2005) 1156]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/311/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

viste le lettere inviate dalle autorità portoghesi in data 25 marzo 2003 e 8 maggio 2003, nelle quali si chiede la proroga a tempo indeterminato del riconoscimento limitato del «RINAVE — Registro Internacional Naval, SA» (di seguito «RINAVE») a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 94/57/CE,

considerando quanto segue:

(1) Il riconoscimento limitato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE è un riconoscimento che viene concesso agli organismi (società di classificazione) che soddisfano tutti i criteri indicati nell'allegato della suddetta direttiva diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione «Criteri minimi generali», ma che è tuttavia limitato nel tempo e nella portata affinché l'organismo interessato possa acquisire maggiore esperienza.

(2) La decisione 2000/481/CE della Commissione ([2]) ha riconosciuto l'organismo portoghese RINAVE per un periodo di tre anni, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva precitata.

(3) La Commissione ha accertato che il RINAVE soddisfa tutti i criteri indicati nell'allegato della direttiva diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione «Criteri generali» ed è inoltre conforme alle nuove disposizioni, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva.

(4) La valutazione della Commissione ha inoltre rilevato la dipendenza dell'organismo dalle norme tecniche di un altro organismo riconosciuto.

(5) Durante il periodo 2000-2003 i dati sulle prestazioni del RINAVE in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, pubblicati dal Protocollo di intesa di Parigi, si sono costantemente mantenuti a un livello elevato.

(6) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 7 della direttiva 94/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riconoscimento limitato del «RINAVE — Registro Internacional Naval, SA» è prorogato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

La proroga del riconoscimento ha effetto solo per il Portogallo.

Articolo 3

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2005.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente

([1]) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

([2]) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 91.